

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 186

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato *Boggio*

nella tornata del *25. genn. 1865.*

OGGETTO

Uffizi che ammettono la lettura

Uffizi che non l'ammettono

*ad unanimità non fu
ammessa la lettura*

Data della lettura alla Camera

" dello sviluppo

" della presa in considerazione

Progetto di Legge
presentato dal deputato Boggio

L'equità naturale e la sociale giustizia vogliono che lo Stato faccia indennità i singoli cittadini del danno che ingiustamente soffrono per causa pubblica.

La Camera col voto di juri, 23 febbrajo 1863, ha dichiarato che le vittime dei casi del 21 e 22 febbrajo 1864, erano incolpevoli.

Le famiglie di queste vittime sono per la più parte povere.

È giusto, e doveroso venga lo Stato in soccorso di quelle che per avere in tale contingenza perduto il loro sostentimento per la morte o l'inabilitazione ma al lavoro, versano ora nella estrema angustia.

Al fine di procurare l'adempimento di questo dovere, propono il sottoposto i seguenti articoli di legge.

Articolo 1°

È accordata una decorrenza dal 1° ottobre 1864 una pensione di lire seicento annue loro vita naturale durante alle persone che la sera del 21 e 22 settembre 1864 in Piazza Castello e Piazza San Carlo in Torino riportarono tali ferite da essere inabilite per sempre al lavoro.

Eguale pensione sarà accordata alla vedova, ai genitori ed alla discendenza delle persone che abbiano perduto la vita in quell'occasione, ed in seguito a ferite toccate nella contingenza stessa.

Articolo 2^o

Alle vittime del 21 e 22 settembre 1866 che siano solo
inabilitate temporaneamente al lavoro, sarà concesso
un sussidio temporaneo, sulla base stessa delle cifre
indicate per la pensione all'art. 1^o.

Articolo 3^o

Per supplire a queste dotazioni ed a questi sussidi
sarà inserita nel bilancio delle finanze per l'anno
1867 la somma di lire sequestrante

L. Roma 24. gennaio 1867



Progetto di legge
presentato dal deputato Boggio.

L'equità e la sociale giustizia vogliono che lo Stato faccia indennità i singoli cittadini del detrimento, che ingiustamente soffrono per causa pubblica.

La Camera col voto d'ieri, 23 febbrajo 1864, ha chiarito che le vittime dei casi del 21 e 22 settembre 1864, erano incolpevoli.

Le famiglie di queste vittime sono per la più parte poverissime.

È giusto, e doveroso senza lo Stato in soccorso di quelle che per avere in tale contingenza perdute il loro sostentamento per la morte o l'inabilitazione sua al lavoro, versano ora nell'estrema angustia.

Al fine di procurare l'adempimento di questo essere, propone il sottoposto i seguenti articoli di legge

Articolo 1°

È accordata con decorrenza dal 1° ottobre 1864 una pensione di lire Seicento annue loro vita naturale durante, alle persone che la sera del 21 e del 22 settembre 1864 in Piazza Castello - Piazza San Carlo in Torino riportarono tali ferite da operie inabilitate per sempre al lavoro.

Questa pensione sarà accordata alla vedova, ai Genitori, od alle Discendenze delle persone che abbiano perduto la vita in quell'occasione, od in seguito a ferite toccate nella contingenza stessa.

Articolo 2^o

Alle vittime del 21 e 22 settembre 1864 che siano solo inabilitate temporaneamente al lavoro, sarà concesso un sussidio temporaneo, sulla base della cifra indicata per la pensione all'articolo 1^o.

Articolo 3^o

Per sopprimere a queste dotazioni ed a questi sussidii sarà iscritta nel bilancio delle finanze per l'anno 1865 la somma di lire presentemila.

Torino 26. Gennaio 1865



Progetto di legge

L'equità naturale e la sociale giustizia vogliono che lo Stato faccia indennità ai singoli cittadini del detrimento che ingiustamente soffrono per causa pubblica.

La Camera col voto del 23 corrente gennaio ha chiarito che le vittime dei casi del 21. 22 settembre 1864, erano incolpevoli.

Le famiglie di queste vittime sono per la più parte poverissime.

È giusto, e doveroso venga lo stato in soccorso di quelle che per aver in tale contingenza perduto il loro sostegno per la morte o la inabilitazione sua al lavoro, versano ora nelle estreme angustie.

Al fine di procurare l'adempimento di questo dovere, propone il sottoscritto i seguenti articoli di legge.

Art. 1^{mo}

È accordata con decorrenza dal 1^{mo} ottobre 1864 una pensione di Lire Seicento annue loro vita naturale durante, alle persone che lo sono del 21. ed 22 settembre 1864 in Pietra Pertello e Pietra San-forte in Torino riportarono tali ferite da essere inabilitati per sempre al lavoro.

Uguale pensione sarà accordata alla vedova, ai genitori, od alla discendenza delle persone che abbiano perduto la vita in quell'occasione, od in seguito a ferite toccate nella contingenza stessa.

Art. 2^a

Alle vittime del 21 e 22 settembre 1864 che siano
solo inabilitate temporariamente al lavoro, sarà
concesso un sussidio temporaneo, sulla base stessa
della cifra indicata per la pensione all'art. 1^{ma}

Art. 3.

Per sopprimere a questa dotazione ed a questi sussidi
sarà iscritta nel bilancio delle finanze per l'anno
1865 la somma di lire sepmila.

Corino 24 gennaio 1865

Firmato all'originale
D. P. Boggio D. Gale

L'equità naturale e la sociale giustizia vogliono che lo Stato faccia indennità ai singoli cittadini del detrimento che ingiustamente soffrono per causa pubblica.

La Camera col voto del 23 gennaio corrente ha chiarito che le vittime dei casi del 21. 22 settembre 1864 erano incolpevoli.

Le famiglie di queste vittime sono per la più parte poverissime.

È giusto, e doveroso venga lo stato in soccorso di quelle che per avere in tale contingenza perduto il loro sostituto per la morte o per la inabilitazione sua al lavoro, versano ora nelle estreme angustie.

Al fine di procurare l'adempimento di questo dovere, propone il sottoscritto i seguenti articoli di legge

Art. 1^o

È accordata con decorrenza dal 1^o ottobre 1864 una pensione di lire seicento annue loro vita naturale durante, alle persone che lo sera del 21 e del 22 settembre 1864 in piazza Castello e in piazza San Carlo in Torino riportarono tali ferite da essere inabilitati per sempre al lavoro.

Uguale pensione sarà accordata alla vedova, ai genitori, od alla discendenza delle persone che abbiano perduto la vita in quell'occasione, od in seguito a ferite toccate nella contingenza stessa.

Art. 2

Alle vittime del 21. 22 settembre 1866 che siano
soli inabilitate temporaneamente al lavoro sarà
concesso un sussidio temporaneo, sulla base
steffa della cifra indicata per la pensione
all' art. 1^{ma}.

Art. 3

Per sopprimere a queste dotazioni ed a questi sussidi
sarà iscritta nel bilancio delle finanze per l'anno
1867 la somma di Lire sessantacinque

Firenze 24 gennaio 1867

firmato all'originale
Deputato Doggio P. folto

Progetto di legge

L'equità naturale e la sociale giustizia vogliono che lo Stato faccia indennità i singoli cittadini del detrimento che ingiustamente soffrono per causa pubblica.

La Camera col voto del 23 corrente gennaio ha chiarito che le vittime dei casi del 21 e 22 settembre 1864 erano incolpevoli.

Le famiglie di queste vittime sono per la prima parte poverissime.


È giusto, e doveroso venga lo stato in soccorso di quelle che per avere in tale contingenza perduto il loro sostegno per la morte o la inabilitazione sua al lavoro, versano ora nelle estreme angustie.

Al fine di procurare l'adempimento di questo dovere, propone il sottoscritto i seguenti articoli di legge

Art. 1^{mo}

È accordata con decorrenza del 1^{mo} ottobre 1864 una pensione di Lire Seicento annue loro vita naturale durante, alle persone che la sera del 21 e del 22 settembre 1864 in piazza Castello e piazza S. Paolo in Torino riportarono tali ferite da esserne inabilitati per sempre al lavoro.

Uguale pensione sarà accordata alla vedova, ai genitori, od alla discendenza della persona che ottenne perduta la vita in quell'occasione, od in seguito a ferite toccate nella contingenza stessa.



Art. 2°

Alle vittime del 21. 22 settembre 1866 che
siano solo inabilitate temporariamente al lavoro
sarà concesso un sussidio temporaneo, sulla base
stessa della cifra indicata per la pensione all'
articolo 1°

Art. 3

Per supplire a questa votazione ed a questi sussidi
sarà iscritta nel bilancio delle finanze per
l'anno 1867 la somma di Lire Settantamila

Corino 26 gennaio 1867

Firmato all'originale
Dep. Boggio P. Carlo



Progetto di Legge
presentato dal deputato Boggio

L'equità naturale e la sociale giustizia vogliono che lo Stato faccia indenni i singoli cittadini del detrimento, che ingiustamente soffrono per causa pubblica.

La Camera col voto di juri, 23 febbrajo 1863, ha chiarito che le vittime dei casi del 21 e 22 settembre 1864, erano incolpevoli.

Le famiglie di queste vittime sono per la più parte poverissime.

È giusto, e doveroso verso lo Stato in soccorso di quelle che per avere in tale contingenza perduto il loro sostegno per la morte o l'inabilità per il lavoro, versano ora nelle estreme angustie.

Al fine di procurare l'adempimento di questo dovere, propono il sottoscritto i seguenti articoli di legge

Articolo 1°

È accordata con decorrenza dal 1° ottobre 1864 una pensione di Lire Cessento annue ^{naturale} per vita, alle persone che la sera del 21 e del 22 settembre 1864 in Piazza Castello e Piazza San Carlo in Torino riportarono tali ferite da essere inabilità per sempre al lavoro. Egual pensione sarà accordata alla vedova, ai genitori, od alla discendenza delle persone che abbiano perduto la vita in quell'occasione, od in seguito a ferite toccate nella contingenza sopra.

Articolo 2º

Alle vittime del 21 e 22 settembre 1864 che siano solo
inabilitate temporaneamente al lavoro, sarà concesso
un sussidio temporaneo, sulla base sopra della cifra
indicata per la pensione all'art. 1º.

Articolo 3º

Per supplire a queste dotazioni ed a questi sussidi
sarà iscritta nel bilancio delle finanze per l'anno 1867
la somma di lire sessantamila.

Corino 26. Gennaio 1867



Progetto di Legge
presentato dal deputato Roggiero.

L'equità naturale e la sociale giustizia vogliono che lo Stato faccia indennità i singoli cittadini del Distretto, che ingiustamente soffrono per causa pubblica.

La Camera col voto di più, 23 Gennaio 1864, ha esortato che le vittime dei casi del 21 e 22 febbrajo 1864, erano incolpevoli.

Le famiglie di queste vittime sono per la più parte poverissime.

È giusto, e doveroso senza lo Stato in soccorso di quelle che per avere in tale contingenza perdute il loro sostentimento per la morte o l'invalidazione o un altro, versano ora nelle estreme angustie.

Al fine di provvedere l'adempimento di questo dovere, propone il sottoposto i seguenti articoli di legge.

Articolo 1°

È accordata con decorrenza dal 1° ottobre 1864 una pensione di lire seicento annue loro vita naturale durante, alle persone che la sera del 21 e del 22 febbrajo 1864 in Piazza Castello e Piazza San Carlo in Torino riportarono tali ferite da essere invalidate per sempre al lavoro. Egual pensione sarà accordata alle vedove, ai genitori, ed alla discendenza della persona che abbiano perdute la vita in quell'occasione, ed in seguito a ferite toccate nella contingenza stessa.

Articolo 2°

Alle vittime del 21 e 22 settembre 1864 che siano solo invalidate temporariamente al lavoro, sarà concessa

on sussidii temporanei, sulla base della
cifra indicata per la pensione all'articolo 1^o

Articolo 3^o

Per sopprimere a queste dotazioni ed a questi
sussidii sarà iscritta nel bilancio delle finanze
per l'anno 1867 la somma di lire sessantamila.



Progetto di Legge
presentato dal deputato Boggero.

L'equità naturale e la sociale giustizia vogliono che lo Stato faccia indennità i singoli cittadini del detrimento, che iniquamente soffrono per causa pubblica.

La Camera col voto di juri, 25. Gennaio 1861, ha chiarito che le vittime dei casi del 21 e 22 settembre 1860, erano incolpevoli.

Le famiglie di queste vittime sono per la più parte poverissime.

È giusto, e doveroso senza la Camera Stato in soccorso di quelle che per avere in tale contingenza perdute il loro sostentimento per la morte o l'inabilità loro sul lavoro, versano ora nelle estreme angustie.

Ad fine di più curare l'adempimento di questo dovere, propono il sottoposto seguente art. di legge.

Articolo 1°

È accordata con decorrenza dal 1.° ottobre 1860 una pensione di lire Seicento annue loro vita naturale durante alle persone che lo sono del 21 e del 22. febbrajo 1860 in Piazza Castello e Piazza San Carlo in Torino riportarono tali ferite in essere inabilità per sempre al lavoro.

La medesima pensione sarà accordata alla vedova, ai genitori, od alla discendenza delle persone che abbiano perduto la vita in quell'occasione, od in seguito a ferite toccate nella contingenza stessa.

Articolo 2°

Alle settimane del 21 e 22 settembre 1804 che siano solo
inabilitate temporaneamente al lavoro, sarà concesso
un sussidio temporaneo, sulla base stessa della cifra
indicata per la pensione all'art. 1°

Articolo 3°

Per supplire a queste dotazioni ed a questi fondi
sarà iscritta nel bilancio delle finanze per l'anno
1805 la somma di lire sessantamila

Corso 24 gennaio 1805.



Progetto di legge

L'equità naturale e la sociale giustizia vogliono che lo Stato faccia indenni i singoli cittadini del detrimento, che ingiustamente soffrono per causa pubblica. La Camera col voto di jeri, 23 Gennaio 1863, ha chiarito che le vittime dei casi del 21 e 22 settembre 1862, erano incolpevoli.

Le famiglie di queste vittime sono per la più parte poverissime.

È giusto, e doveroso venga lo Stato in soccorso di quelle che per avere in tale contingenza perduto il loro sostegno per la morte o l'inabilitazione sua al lavoro, versano ora nelle estreme angustie.

Al fine di procurare l'adempimento di questo dovere, propono il sottoscritto i seguenti articoli di legge

Art. 1.

È accordata con decorrenza dal 1° ottobre 1864 una pensione di lire Seicento annue loro vita naturale durante, alle persone che la sera del 21 e del 22 settembre 1862 in Piazza Castello e Piazza San Carlo in Torino riportarono tali ferite da guerra inabilitate per sempre al lavoro.

Eguale pensione sarà accordata alla vedova, ai genitori, od alla discendenza delle persone che abbiano perduto la vita in quell'occasione, od in seguito a ferite toccate nella contingenza stessa.

Art. 2.

Alle vittime del 21 e 22 settembre 1864 che siano solo inabilitate temporariamente al lavoro, sarà concesso un sussidio temporaneo, sulla base stessa della cifra indicata per la pensione all'articolo 1°.

Art. 3.

Per sopperire a queste dotazioni ed a questi sussidii sarà iscritta nel Bilancio delle Finanze per l'anno 1865 la somma di lire Settantamila.

Firenze 24 Gennaio 1865.

Carlo Boggio
Deputato

Binque d'adventu d'adventu: n'age l'effu
d'adventu
